



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005607 P-4.22.1
del 15/06/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione pubblica
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) - COM(2018) 234.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per l'Italia Digitale – pervenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttore Generale

Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione
e-mail
legislativo@governo.it

Oggetto

Proposta di Direttiva COM(2018)234- Richiesta di relazione.

Con riferimento alla richiesta di cui in oggetto, acquisita agli atti della scrivente Agenzia in data 25 maggio 2018, prot.n.10246 con la quale si richiedevano elementi di valutazione in ordine alla proposta di direttiva in argomento, si rappresenta quanto segue.

In generale, la proposta di direttiva può ritenersi soddisfacente, nella misura in cui compie un ulteriore passo nella direzione del pieno sviluppo di un'economia e di una società basate sui dati a livello europeo, fornendo un livello minimo di armonizzazione volto a evitare scelte normative nazionali troppo divergenti e disfunzionali per il mercato unico.

In particolare, accogliamo con favore l'estensione dell'ambito di applicazione del principio generale sancito all'articolo 3, secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la direttiva siano riutilizzabili a fini commerciali e non commerciali, alle imprese pubbliche (settore dei trasporti e dei servizi di pubblica utilità), qualora esse vogliano mettere a disposizione i propri dati, e ai dati della ricerca, qualora l'accesso aperto sia stato già imposto da parte del finanziatore.

Interessante è pure l'introduzione (art. 5) di un obbligo "soft" per gli Stati membri di mettere tempestivamente a disposizione dati dinamici e di introdurre API (Application Programming Interface). Tuttavia, sia per quanto concerne i dati *real time* di cui all'art. 5, sia per l'elenco di *dataset* di cui all'art. 13, si propone di valutare una modifica per non escludere la possibilità di utilizzare altre tipologie di *web services*, purché coerenti con il *framework* nazionale di interoperabilità. Pertanto, proponiamo di aggiungere, all'articolo 5 para. 4, dopo le parole "tramite interfacce per programmi applicativi (API) adeguate" e all'art. 13 para. 2. dopo le parole "e accessibili mediante API", le seguenti parole "o altre forme interoperabili [standard] di interazione tra sistemi informatici", adeguando conseguentemente anche il contenuto del corrispondente considerando 60.

Per quanto riguarda la relazione tra la direttiva in parola e la direttiva INSPIRE¹, la disposizione introdotta dall'articolo 1, para. 6 chiarisce che l'informazione territoriale è oggetto sia della direttiva PSI² sia della direttiva INSPIRE. Per quanto le disposizioni contenute nelle due direttive si muovano su livelli diversi (la prima riguarda il riutilizzo dei dati e la seconda profili più tecnici come, ad esempio, i modelli di interoperabilità), e in qualche modo l'una (INSPIRE) costituisca la base dell'altra (PSI), sarebbe opportuno che la Commissione chiarisse che la direttiva PSI non potrà in alcun modo, anche indirettamente, sostituire le norme tecniche già previste dalla direttiva INSPIRE, confermando che, qualora (anche solo in fase applicativa) dovessero emergere sovrapposizioni, sarà comunque la *lex specialis* prevista da INSPIRE a prevalere.

Un'altra fondamentale novità introdotta dalla direttiva è quella riguardante i regimi di tariffazione: nel ridurre il campo delle eccezioni alla regola della gratuità o della tariffazione basata sul principio del costo marginale, il paragrafo 2 dell'articolo 6 prevede che le imprese pubbliche e alcuni enti pubblici (inclusi in un elenco che ogni Stato membro dovrà pubblicare ai sensi dell'articolo 7 para. 3) possano invece applicare tariffe che includano anche, oltre alla copertura dei costi, un utile ragionevole sugli investimenti. Tali enti pubblici sono quelli che, ai sensi della lettera a) del paragrafo 2, devono generare proventi per coprire parte "parte sostanziale" dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. A tale proposito, risulterebbe utile che la Commissione chiarisse come una tale disposizione, che lascia volutamente un ampio margine di flessibilità agli Stati membri nella definizione di ciò che significa "parte sostanziale", possa allo stesso tempo garantire un livello minimo di armonizzazione comune.

Ulteriore elemento qualificante della direttiva è rappresentato dalla possibilità conferita alla Commissione europea all'art. 13 di adottare un atto delegato (ai sensi dell'articolo 290 del TFUE) col quale definire un elenco di serie di dati di elevato

¹ La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, ha istituito INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 con cui è stata istituita in Italia, l'Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, quale nodo dell'infrastruttura comunitaria.

INSPIRE e, nel suo ambito, l'Infrastruttura nazionale hanno lo scopo di rendere omogenee e condivisibili, all'interno dell'Unione europea, le informazioni georeferenziate di carattere ambientale, affinché queste siano di supporto alle politiche ambientali o per ogni altra attività che possa avere ripercussioni sull'ambiente.

² La Direttiva europea sul Riutilizzo dell'Informazione del settore pubblico (Direttiva PSI), entrata in vigore nel 2003 e poi aggiornata nel 2013, incoraggia gli Stati membri a rendere disponibili per il riuso le informazioni prodotte dalle pubbliche amministrazioni, fornendo un quadro giuridico comune volto a favorire la libera circolazione dell'informazione pubblica. In questo senso la Direttiva rappresenta un punto di riferimento essenziale per lo sviluppo e l'attuazione di politiche che incentivino la messa a disposizione dei dati in formato aperto, in tutti i paesi comunitari.



valore (a seguito di una valutazione d'impatto), cui applicare un regime speciale di pubblicazione e riutilizzo. Tali serie di dati, infatti, dovranno essere rese disponibili gratuitamente, essere leggibili meccanicamente e ad esse si applicherà un obbligo di accessibilità mediante API più forte rispetto a quello generale sancito dall'articolo 5. Al riguardo, sarebbe utile che la Commissione chiarisse a che livello di specificità e granularità intende costruire la lista in parola. Di fatti, un elenco meramente tematico o troppo vasto risulterebbe eccessivamente generico, quando invece la definizione di una lista specifica di serie di dati, ad un livello di granularità tale da consentire l'individuazione di singole serie di elevato valore, potrebbe certamente imprimere un'accelerazione significativa allo sviluppo dell'economia dei dati. Sorgono inoltre perplessità in merito alla scelta di definire l'elenco tramite atto delegato e non tramite atto esecutivo. Nell'esercizio della competenza delegata la Commissione sarà affiancata (art. 14) da un gruppo di esperti designati dagli stati membri, che non avrà però il potere di adottare un parere sulla bozza di atto, come invece accadrebbe qualora si decidesse di ricorrere alla procedura ex art. 291 del TFUE e in particolare alla procedura d'esame ex art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011. In considerazione del fatto che l'elenco di serie di dati inclusa nell'atto dovrà necessariamente tenere in considerazione le scelte nazionali effettuate dagli Stati ai sensi dell'art. 6, para 2, lett. a) e dell'art. 7 para. 3, si propone di valutare una modifica in tal senso, affidando alla Commissione l'esercizio di competenze di esecuzione in luogo di competenze delegate nella definizione dell'atto di cui all'art. 13 della direttiva. Infine, sulla base di precedenti analoghe esperienze, si ritiene che sarebbe utile accompagnare l'iniziativa normativa in esame con l'emanazione di linee guida di carattere operativo, al fine di consentire che l'auspicata armonizzazione sia effettiva.

Si resta, comunque, disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Cordiali saluti

Antonio Samaritani

**ANTONIO
SAMARITANI**

Firmato digitalmente da
ANTONIO SAMARITANI
Data: 2018.06.08
15:58:45 +02'00'



**Tabella di corrispondenza
(art. 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012)**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)	Normativa nazionale vigente	Commento
<p>Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)</p> <p>Articolo 2, paragrafo 3</p> <p>Articolo 3, paragrafo 2</p>	<p>Articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;</p> <p>Art. 4, comma 1, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33;</p> <p>decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante l'Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.</p>	<p>Il d.lgs. 33/2013 prevede già che alle società in controllo pubblico (come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, quindi le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) si applica il principio generale della trasparenza.</p>
<p>Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)</p>	<p>Art 5-ter, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.</p>	
<p>Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)</p>	<p>Art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.</p>	
<p>Articolo 1, paragrafo 2, lettera i)</p>	<p>Art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.</p>	
<p>Articolo 1, paragrafo 6</p>		<p>L'ordinamento nazionale prevede già che i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sul riutilizzo dei dati.</p>
<p>Articolo 6, paragrafo 1</p>	<p>D.lgs. 33/2013;</p> <p>Art. 7, comma 1, d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.</p>	
<p>Articolo 10</p>	<p>Art. 5-ter, comma 1, d.lgs. 33/2013</p>	

info attive

Da: Legislativo Funzione Pubblica
Inviato: giovedì 14 giugno 2018 13:24
A: info attive
Cc: Stefano Pizzicannella; Luisa Calindro; Noemi Coraggio
Oggetto: R: Proposta di Direttiva COM(2018) 234 - Richiesta di Relazione

In riscontro alla mail sotto riportata, si invia la relazione pervenuta dall'AGID, della quale si condivide il contenuto, unitamente alla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta di direttiva in oggetto e le norme nazionali vigenti, predisposta da questo Ufficio legislativo.

L'Ufficio Legislativo

La Segreteria

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Segreteria Capo Ufficio Legislativo
c.so Vittorio Emanuele, 116/a
Tel. +39 06 6899.7140
E_mail legislativo@governo.it
PEC – legislativo.pasemplificazione@preconsiglio.gov.it

Da: info attive

Inviato: giovedì 24 maggio 2018 16:10

A: Angelo Vitale; Stefano Pizzicannella; Luisa Calindro; Noemi Coraggio; Paola Farina; Mariella Mainolfi; Legislativo Funzione Pubblica

Cc: "segreteria.cdg@istruzione.it" (segreteria.cdg@istruzione.it); 'segreteria.gargano@istruzione.it'; 'nucleodivalutazioneattive@mise.gov.it'; 'legislativo@tesoro.it'; 'legislativo.finanze@tesoro.it'; 'segr.dipinfra@mit.gov.it' (segr.dipinfra@mit.gov.it); 'dt.segr@mit.gov.it'; 'legislativo.segr@mit.gov.it'; 'cacopardi.gm@mit.gov.it'; 'conferenza@regioni.it' (conferenza@regioni.it); 'dgue.segreteria@esteri.it'; "'RPA' (rpa@rpue.esteri.it)' (rpa@rpue.esteri.it); 'pe@rpue.esteri.it'; 'mertens@rpue.esteri.it'; segreteriatecnica capodip; Villa Anna Maria; Gaetano De Salvo; Barazzoni Fiorenza; Guidi Valentina; Segreteria ufficio politiche europee; Germani Lidia; Marco Doglia; Travisani Alessandro; Cristiana Graziano; Marco Venanzi; Filippi Luigi; Maria Elisabetta Locchi; Paolo Boccardi; Sonia Gurrieri; Stefania Gliubich; Marco Sordini; Francesca Gindre; Nucciarelli Paola; Cristina D'Urso; Angelo Di Meglio; Biasini Roberto; Simona Roca; Maria Alfonsina Stuppia; Emanuele Urzi; Montanaro Giuseppe; Mara Angeloni

Oggetto: Proposta di Direttiva COM(2018) 234 - Richiesta di Relazione

Si comunica che in data 24/05/2018 è stata trasmessa al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alle Regioni, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) – COM(2018) 234*.

Si prega, pertanto, di inviare allo scrivente Ufficio, entro il termine di 20 giorni dalla suddetta data (13/06/2018), la relazione accompagnata, dove previsto, da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto dell'Unione Europea e le norme nazionali vigenti (DPCM del 17 marzo 2015), al fine di consentirne il successivo inoltro alle Camere (art. 6, commi 4 e 5) nonché, se competenti ai sensi delle norme vigenti, alle Regioni per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2).

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche europee

Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA